

Maggior reddito imputato ai soci estranei ai reati

Cassazione

Nella Sas scatta la tassazione per trasparenza per gli illeciti degli amministratori

Al centro della vicenda l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti

Luigi Lovecchio

Il maggior reddito imputato a una società in accomandita semplice in conseguenza di reati commessi dagli amministratori deve essere tassato, per trasparenza, in capo a tutti i soci, anche se estranei alla condotta illecita degli amministratori. Inoltre, il raddoppio dei termini dell'accertamento determinato dagli illeciti dei soci accomandatari comporta, *ope legis*, l'allungamento delle scadenze anche per l'accertamento da effettuarsi ai danni degli accomandanti. Queste le precisazioni della Corte di cassazione contenute nell'ordinanza 334, depositata l'8 gennaio.

Il caso

La vicenda riguardava una Sas destinataria di un accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione. Tale accertamento scaturiva da una contestazione di carattere anche penale mossa a carico degli amministratori avente a oggetto, a quanto è dato di capire, l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Nei confronti dell'accertamento

spiccato a carico del socio accomandante quest'ultimo sollevava due eccezioni. La prima riguardava il fatto che non era dimostrato che il maggior reddito conseguente a una vicenda penale esclusivamente ascrivibile agli accomandatari fosse entrato in qualche modo nella disponibilità dell'accomandante. La seconda atteneva invece all'inapplicabilità del raddoppio dei termini dell'accertamento nei confronti di un contribuente che era rimasto del tutto estraneo alla denuncia penale.

L'ordinanza

La Cassazione ha rigettato entrambe le eccezioni. Con riferimento alla prima, la Suprema corte ha osservato che nelle società di persone la



Il raddoppio dei termini dell'accertamento per gli illeciti degli accomandatari vale per gli accomandanti

soggettività d'imposta, come pure l'esercizio dell'attività d'impresa, non è riferibile alla società ma direttamente ai soci. La giurisprudenza costituzionale, ampiamente richiamata nell'ordinanza, ha ripetutamente confermato la legittimità di tale assetto normativo, rilevando tra l'altro che la posizione dei soci nelle società di persone consente loro di esercitare pregnanti poteri di controllo. Tanto è sufficiente per presupporre una piena conoscenza degli affari sociali in capo a ciascun componente della compagine sociale e dunque per rendere irrilevante la distinzione tra amministratori e non.

Si giustifica così la diretta imputazione ai soci dei risultati dell'attività economica, in ragione per l'appunto della sostanziale immedesimazione tra società e soci. Ne deriva che è legittimo accertare pro quota nei confronti di ciascun socio il maggior reddito accertato in conseguenza di un illecito commesso solo dagli amministratori, anche se si tratta di un reddito sottratto da questi alla società. Il presupposto della sottrazione operata dall'organo amministrativo è infatti proprio la produzione del reddito d'impresa. Resta intatto ovviamente il diritto dei soci danneggiati di agire in via di rivalsa nei confronti degli amministratori, ma questo non giustifica la richiesta di annullamento dell'accertamento. D'altro canto, osserva ancora la Corte, la commissione di reati da parte degli amministratori non recide il rapporto organico con la società, sempre che si tratti ovviamente di attività riconducibili all'oggetto sociale.

È evidente che le asserzioni della Cassazione rendono l'ingresso in una società di persone una sorta di "camicia di forza", sotto il profilo fiscale, dalla quale è pressoché impossibile liberarsi.

Da ultimo, la Corte ha confermato che, stante il principio della unitarietà dell'accertamento nei confronti delle società di persone, il raddoppio dei termini previsti in caso di denuncia penale vale anche per la rettifica ai danni dei soci incolpevoli. Si tratta del resto di principio affermato anche per i soci di società di capitale a ristretta base (Cassazione, sentenza 21295/2022)